

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni Titolo I - Disposizioni generali

Art. 584 Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.